

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 331/2022
del 9 dicembre 2022
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1273]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2310 della Commissione, del 18 ottobre 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in contratti derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2311 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 31bcf (Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32022 R 2310**: Regolamento delegato (UE) 2022/2310 della Commissione, del 18 ottobre 2022 (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 29)";
2. il punto 31bcj (Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione) è così modificato:
 - i) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32022 R 2311**: Regolamento delegato (UE) 2022/2311 della Commissione, del 21 ottobre 2022 (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 31)";
 - ii) l'adattamento diventa l'adattamento a);
 - iii) è inserito l'adattamento seguente:
"b) all'articolo 62, i termini "le operazioni sui derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1227/2011" sono sostituiti dai termini "le operazioni sui derivati riguardanti l'energia elettrica o il gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nel SEE o sui derivati relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nel SEE".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2022/2310 e (UE) 2022/2311 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 307 del 28.11.2022, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 307 del 28.11.2022, pag. 31.

